

ADEMPIMENTI

La comunicazione dei dati nello "spesometro 2016"

di Raffaele Pellino

Ultima chiamata per lo spesometro annuale. Per effetto delle novità apportate dal D.L. 193/2016, infatti, a decorrere dal 01/01/2017, l'invio dello spesometro con periodicità "trimestrale" ha sostituito quello "annuale". Resta fermo, quindi, l'**adempimento previsto entro il prossimo 10/04/2017 per i contribuenti "mensili" e 20/04/2017 per i contribuenti "trimestrali", relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nell'anno 2016**; si tratta, in particolare, delle operazioni (attive e passive) per le quali:

- è previsto l'obbligo di emissione della fattura, a prescindere dal relativo ammontare;
- non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro (al lordo dell'Iva).

A tal fine va utilizzato, come di consueto, il modello di **comunicazione "polivalente"**.

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario (L. 190/2014) o del regime di vantaggio ([articolo 27 del D.L. 98/2011](#)).

Inoltre, ad oggi, non è stata ancora stabilita per il 2016 (come, invece, fino allo scorso anno), a favore **di commercianti al dettaglio e operatori del settore turistico** (di cui agli [articoli 22 e 74-ter del D.P.R. 633/1972](#)), **l'esclusione dall'obbligo** di comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro al netto di Iva. In mancanza di uno specifico provvedimento al riguardo, vale quanto **"ordinariamente"** previsto.

Restano, invece, **soggette all'obbligo di comunicazione** mediante modello polivalente (quadro TU) **le operazioni in contanti legate al turismo** effettuate, presso commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e agenzie di viaggio, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'UE ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dall'Italia, di importo **pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro** ([articolo 3 del D.L. 16/2012](#)).

Si rammenta, poi, che sono **escluse dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni** ([articolo 8, comma 1, lett. a\) e b\), D.P.R. 633/1972](#)), **le operazioni intracomunitarie** (in quanto oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat), **quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro**, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, **il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate**.

Aspetto sul quale va posta particolare attenzione è quello riguardante le **comunicazioni sopprese** per effetto delle novità apportate dal D.L. 193/2016; sono state abolite, infatti, rispettivamente:

- la comunicazione telematica dei dati relativi ai **contratti stipulati dalle società di leasing** e dagli operatori commerciali che svolgono attività di **locazione e/o noleggio** di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili; in mancanza di una specifica decorrenza della soppressione, si ritiene che tali dati siano comunque da comunicare, per l'anno 2016, nell'ambito del modello polivalente;
- la comunicazione relativa le operazioni di **acquisto effettuati presso operatori sammarinesi**, a partire dalle autofatture annotate dal 01/01/2017;
- la comunicazione telematica delle operazioni effettuate nei confronti di **soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori definiti "black list"** (D.L. 40/2010), già a decorrere dall'anno 2016.

Riguardo a quest'ultima casistica si ritiene che, pur venendo meno l'obbligo di comunicazione "black list", le relative operazioni **siano da rilevare nell'ambito dello spesometro** in quanto applicabile ciò che è ordinariamente previsto per le operazioni con l'estero. Si attendono, però, chiarimenti sul punto.

Altro chiarimento che si attende ai fini dell'adempimento in esame riguarda i soggetti che hanno inviato i dati al Sistema TS, ai fini della predisposizione del modello precompilato. L'Agenzia delle Entrate, richiamando la legge di Stabilità 2016, aveva previsto l'esonero di inserire i medesimi dati nello spesometro.

Considerato che tale esonero riguardava l'invio dei dati del 2015 e non essendovi ad oggi indicazioni al riguardo, si ritiene che lo stesso **non operi** per i dati relativi al 2016.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >